

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2224)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1967  
(V. Stampato n. 3830)*

**d'iniziativa del deputato LOMBARDI Ruggero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 maggio 1967*

Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il n. 1) dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è modificato come segue:

« 1) l'addizionale di acqua sicuramente potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40 gradi nè superiore ai 60 gradi; ».